Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Sabato, 4 febbraio 1928 - Anno VI** — **Numero 29**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

400. — REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 67.
Promozioni degli agenti di polizia provenienti dall'ex regime austro-ungarico passati alla dipendenza dell'Amministrazione di pubblica sicurezza italiana . Pag. 534

401. — REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 69.
Ripristino dell'archivio notarile comunale di Magliano Sabino . . . . Pag. 535

402. — REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 68.
Modificazioni all'ordinamento della tassa sugli affari in Libia . . . . Pag. 535

403. — REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 71.
Determinazione dei confini territoriali dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede ad Aquila e a Caserta. Pag. 535

404. — REGIO DECRETO 6 gennaio 1928, n. 70.
Norme per i compensi da corrispondersi ai componenti la Commissione dei concorsi per il personale direttivo ed insegnante delle scuole italiane all'estero . . Pag. 536

405. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. 2735.
Esecuzione della Convenzione di commercio, fra l'Italia e la Repubblica di Haiti, firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927 . . . . Pag. 536

406. — REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2725.
Norme per la concessione delle licenze al personale della Manifattura dei tabacchi di Tripoli . . Pag. 538

407. — REGIO DECRETO 27 novembre 1927, n. 2733.
Assegnazione di quote governative di concorso per integrazione di bilanci ai comuni di Forza d'Agrò, Piegaro e Urbino . . . . Pag. 538

408. — REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2674.
Erezione in Ente morale della « Fondazione Maggiore Medaglia d'oro Luigi Coralli » a favore del 21° e 22° reggimento fanteria . . . . Pag. 538

409. — REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 2669.
Autorizzazione alla Regia scuola professionale di Massa Superiore ad accettare una donazione per premi scolastici . . . . Pag. 539

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Knopio. Pag. 539

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1928.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Duisburg. Pag. 539

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1928.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Eureka. Pag. 539

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1928.
Costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di Venezia per l'anno 1928 . . . . Pag. 539

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1928.
Costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di Milano per l'anno 1928 . . . . Pag. 539

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1928.
Costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di Genova per l'anno 1928 . . . . Pag. 540

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1928.
Contributo di vigilanza degli istituti e delle imprese di assicurazioni private . . . . Pag. 540

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 540

Errata-corrige . . . . Pag. 545

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento . . . . Pag. 545

Ministero delle finanze:
R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2168, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione . . . . Pag. 545
R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo . . . . Pag. 545

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle Provincie di nuova istituzione . . . . Pag. 545

Ministero delle comunicazioni:
R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 53, recante modificazione nella ripartizione delle spese per l'esercizio delle linee sovvenzionate . . . . Pag. 545
R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni . . . . Pag. 545

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 545
Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 545
Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 546
Annullamento di certificati . . . . Pag. 546

Ministero dell'economia nazionale - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco n. 8 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578 . . . . Pag. 547

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Chimica Lombarda A. E. Bianchi e C., in Rho: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1927.

Croce Rossa Italiana: Numeri delle serie del prestito a premi sorteggiate nella 168ª estrazione del 1° febbraio 1928.

Società nolana per imprese elettriche, in Nola: Elenco delle obbligazioni estratte il 29 gennaio 1928.

Credito fondiario sardo, in Roma: Elenco delle cartelle estratte il 1° febbraio 1928.

Consorzio d'irrigazione dell'Agro Veronese: Elenco delle obbligazioni dei prestiti 1890 (Lombard-Odier) e 1880 (Grego) sorteggiate per il rimborso e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **400.**

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 67.
Promozioni degli agenti di polizia provenienti dall'ex regime austro-ungarico passati alla dipendenza dell'Amministrazione di pubblica sicurezza italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 2014, sulla assimilazione economica del personale di polizia dell'ex regime austro-ungarico, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3175;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le promozioni degli agenti di polizia provenienti dall'ex regime austro-ungarico, passati alla dipendenza dell'Amministrazione di pubblica sicurezza italiana, saranno regolate secondo le proporzioni stabilite nella seguente tabella, in cui il rapporto numerico indica la quota costante di promovibili nell'elenco degli agenti ex regime, rispetto al numero delle promozioni fatte e da fare nel ruolo generale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

La decorrenza per il suddetto computo è stabilita al 1° luglio 1925.

Grado	Promozioni
Da maresciallo di 2ª classe a maresciallo di 1ª.	34-1
Da maresciallo di 3ª classe a maresciallo di 2ª.	34-1
Da brigadiere a maresciallo di 3ª classe	33-1
Da vicebrigadiere a brigadiere	9-1
Da guardia scelta a vicebrigadiere	17-1
Da guardia a guardia scelta	3090-1

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 12. — CASATI.

Numero di pubblicazione **401.**

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. **69.**

Ripristino dell'archivio notarile comunale di Magliano Sabino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 2 dicembre 1926, n. 2248, col quale fu soppresso l'archivio notarile mandamentale di Magliano Sabino;

Ritenuto che il predetto archivio, anteriormente alla sua istituzione col Nostro decreto 29 giugno 1879, n. 4949, esisteva come archivio notarile comunale con deposito di atti originali;

Vista la istanza del podestà del Comune per il ripristino nel Comune stesso dell'archivio comunale e visti, altresì, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore del Re di Roma;

Visto l'art. 246 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' ripristinato nel comune di Magliano Sabino l'archivio notarile comunale per la conservazione degli atti originali che già vi si trovavano depositati al momento della istituzione dell'archivio mandamentale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 18. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **402.**

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. **68.**

Modificazioni all'ordinamento della tassa sugli affari in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogata la sopratassa per insufficiente dichiarazione di valore prevista nel 4° capoverso dell'art. 26 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, col quale sono approvate le norme e le tariffe relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e Cirenaica.

Art. 2.

Avverso la decisione del capo dell'Ufficio fondiario emessa ai sensi dell'art. 21 del suddetto decreto è ammesso, nel termine perentorio di 15 giorni dalla notifica della decisione stessa, reclamo al Governatore, il quale decide definitivamente udito il parere del Consiglio di Governo.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano a tutte le decisioni emesse dall'Ufficio fondiario dal 1° gennaio 1927 in poi.

Art. 4.

Il termine di cento giorni previsto dall'art. 7 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, è elevato ad un anno dal pagamento della tassa principale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 14. — CASATI.

Numero di pubblicazione **403.**

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. **71.**

Determinazione dei confini territoriali dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede ad Aquila e a Caserta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2299;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visti i Regi decreti 2 gennaio 1927, n. 1, e 31 marzo 1927, n. 468;

Ritenuta la necessità di mantenere inalterati i confini territoriali fissati all'atto della costituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede ad Aquila e a Caserta, e ciò nell'intento precipuo di agevolare con visioni unitarie ed organiche la risoluzione dei fondamentali problemi tecnici ed economici;

Considerata inoltre l'esigenza di non privare dei benefici accordati dalla legislazione speciale pel Mezzogiorno i territori già compresi nelle provincie di Aquila e di Caserta ed ora incorporati nelle provincie di Roma, di Frosinone e di Rieti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno, per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Rimangono immutati i confini in origine stabiliti per i compartimenti dei Provveditorati alle opere con sede ad Aquila e a Caserta.

Nei territori appartenenti alle provincie di Roma, di Frosinone e di Rieti compresi nei compartimenti predetti si applica la legislazione speciale a favore del Mezzogiorno.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno efficacia dall'entrata in vigore delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 23. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 404.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1928, n. 70.

Norme per i compensi da corrispondersi ai componenti la Commissione dei concorsi per il personale direttivo ed insegnante delle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177;
Veduto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2250;
Veduto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per i compensi da corrispondersi ai componenti la Commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, modificato dal R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2250, relativo alla scelta del personale direttivo ed insegnante delle scuole italiane all'estero, si applicano le norme di cui al R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1928 · Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 19. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 405.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. 2735.

Esecuzione della Convenzione di commercio, fra l'Italia e la Repubblica di Haiti, firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche della Convenzione di commercio fra l'Italia e la Repubblica di Haiti, firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle note, relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il Ministro d'Italia in Porto Principe e il Ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 20. — SIROVICH.

Convention commerciale entre l'Italie et Haiti du 3 janvier 1927.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Excellence le Président de la République d'Haiti, animés du désir de développer les relations commerciales entre les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention commerciale et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur le Commandeur Guglielmo Vivaldi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Haiti;

Son Excellence le Président de la République d'Haiti:

Monsieur Camille J. Leon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les produits naturels ou fabriqués originaires et provenant d'Italie bénéficieront à leur importation dans la République d'Haiti des taxes de douane les plus reduites applicables aux produits similaires originaires et provenant de la Nation la plus favorisée.

Art. 2.

Réciproquement, les produits naturels ou fabriqués originaires et provenant de la République d'Haiti bénéficieront, à leur importation en Italie, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires originaires et provenant de la Nation la plus favorisée.

Art. 3.

Pour être admis au régime de faveur stipulé par les articles 1 et 2 les produits naturels ou fabriqués des deux Pays devront être accompagnés de certificats d'origine qui seront délivrés en Italie et en Haiti par les autorités compétentes, préalablement agréées par chacun des Etats intéressés.

Il pourra être exigé que lesdits certificats soient soumis au visa consulaire, mais, dans ce cas, il reste entendu que lorsque une Partie Contractante accordera le visa sans frais, l'autre Partie sera obligée, à titre de réciprocité, de faire la même concession.

Art. 4.

Les navires de l'un des deux Pays jouiront, dans les ports de l'autre, du traitement des navires de la Nation la plus favorisée, soit par rapport à leur entrée, sortie, séjour, placement, chargement et dechargement, soit par rapport aux droits, taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, qui pourraient être imposés à ces navires.

Art. 5.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Port-au-Prince aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications, et demeurera en application pendant une période de une année à dater de sa mise en exécution.

Dans le cas où l'une des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait pas notifié à l'autre six mois avant la date de l'expiration de une année son intention d'en faire cesser les effets, ladite Convention demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de six mois, à partir du jour où elle aurait été dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont établi la présente Convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Port-au-Prince le trois janvier mil neuf cent vingtsept.

(L. S.) Guglielmo Vivaldi (L. S.) Camille Leon

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI HAITI
AL MINISTRO D'ITALIA IN PORTO PRINCIPE

Port au Prince, 3 janvier 1927.

Monsieur le Ministre,

Comme suite à notre dernière conversation, relative au projet de Convention soumis par le Gouvernement Italien, j'ai l'honneur de notifier à Votre Excellence que le Gouvernement Haitien est d'accord avec celui de Sa Majesté le Roi d'Italie, pour que soient appliquées aux produits naturels ou fabriqués originaires et provenant de l'un de deux Pays à leur importation en Haiti ou en Italie les taxes de douane les plus réduites auxquelles sont soumis les produits similaires de la Nation la plus favorisée. Nos deux Gouvernements sont également d'accord pour que les navires de l'un des deux Pays jouissent dans les ports de l'autre du traitement des navires de la Nation la plus favorisée, soit par rapport à leur entrée, sortie, séjour, placement, chargement et dechargement, soit par rapport aux droits, taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, qui pourraient être imposés à ces navires.

Il reste toutefois entendu que la République d'Haiti réserve le traitement qu'elle accorde ou qu'elle viendrait à accorder en réciprocité à la République Dominicaine en raison de la proximité des deux Pays, et que les dispositions ci-dessus ne se rapportent pas à la situation existante ou pouvant exister entre eux.

Il reste également entendu que l'Italie réserve le traitement qu'elle accorde ou qu'elle viendrait à accorder à ses Colonies et Possessions et que le dispositions ci-dessus ne se rapportent pas à la situation existante ou pouvant exister entre l'Italie et ses Colonies et Possessions.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute consideration.

Camille Leon.

Son Excellence
Mons. le Commandeur Guglielmo Vivaldi
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plen.
de S. M. le Roi d'Italie
Port au Prince.

IL MINISTRO D'ITALIA IN PORTO PRINCIPE
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI HAITI

Porto Principe, 3 gennaio 1927.

Signor Segretario di Stato,

Ho l'onore di accusare ricevuta a Vostra Eccellenza della Sua comunicazione in data odierna con la quale, in relazione al progetto di convenzione proposto dal Governo del Re, ha voluto portare a mia conoscenza che il Governo Haitiano è d'accordo con il Governo Italiano perchè siano applicate ai prodotti naturali e fabbricati originarii e provenienti da uno dei due Paesi alla loro importazione in Haiti o in Italia, le tasse di dogana le più ridotte alle quali sono sottoposti i prodotti similari della Nazione più favorita e perchè le navi dell'uno dei due Paesi godano nei porti dell'altro del trattamento delle navi della Nazione più favorita sia relativamente alla loro entrata, uscita, soggiorno, ancoraggio, carico e scarico, sia relativamente ai diritti ed alle tas-

se, qualunque ne sia la natura, che potessero essere imposte alle dette navi.

Ho l'onore di darle altresì atto che resta inteso che la Repubblica di Haiti riserva il trattamento che essa accorda o potrà accordare a titolo di reciprocità alla Repubblica Dominicana in vista della prossimità dei due Paesi, e che le disposizioni di cui sopra non si riferiscono alla situazione esistente o che potrà esistere fra essi, e che l'Italia riserva dal canto suo il trattamento che essa accorda o potrà accordare alle sue Colonie e Possedimenti, e che le disposizioni di cui sopra non si riferiscono alla situazione esistente o che potrà esistere fra l'Italia e le sue Colonie e Possedimenti.

Voglia gradire, signor Segretario di Stato, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il R. Ministro: G. VIVALDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 406.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2725.

Norme per la concessione delle licenze al personale della Manifattura dei tabacchi di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 16 luglio 1925, n. 1436, concernente il passaggio della Manifattura dei tabacchi di Tripoli, dalla Direzione generale delle privative al Governo della Colonia;

Considerata l'opportunità che le norme sancite con detto Regio decreto circa il trattamento del personale operaio permanente dell'Amministrazione delle privative, distaccato alla Manifattura di Tripoli, siano integrate con altre che disciplinino esattamente la materia delle licenze da concedersi al personale medesimo;

Visti gli articoli 38 del R. decreto 24 dicembre 1924, numero 2114, e 96 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando le esigenze dei lavori e del servizio lo consentano, gli operai permanenti delle privative, distaccati alla Manifattura tabacchi di Tripoli, possono ottenere, senza perdita delle competenze, licenze ordinarie nella seguente misura massima:

a) biennali di 36 giorni lavorativi ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte ed alle operaie di controllo e sorveglianza;

b) biennali di 20 giorni lavorativi agli altri operai permanenti.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni necessari per recarsi nel Regno e per tornare nella propria sede in Colonia.

Agli effetti della decorrenza dei congedi posteriori al primo, il periodo trascorso in congedo si calcola come servizio.

Art. 2.

Gli operai permanenti che si recano in congedo ordinario hanno diritto, per loro e per le persone di famiglia, al rimborso della spesa di viaggio in 2ª classe dalla residenza in Colonia al porto di sbarco nel Regno e viceversa.

Qualora venga consentito, per comprovati motivi di salute o di famiglia, il frazionamento dei periodi di congedo, le spese di viaggio saranno rimborsate una sola volta per ognuno dei periodi di tempo fissati per i congedi ordinari; del pari, in tali casi, saranno calcolati una sola volta i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo di congedo.

Pure per detti motivi, può essere consentito di usufruire dei congedi prima che scadano i periodi di tempo predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 15. — CASATI.

Numero di pubblicazione 407.

REGIO DECRETO 27 novembre 1927, n. 2733.

Assegnazione di quote governative di concorso per integrazione di bilanci ai comuni di Forza d'Agrò, Piegaro e Urbino.

N. 2733. R. decreto 27 novembre 1927, col quale, su proposta del Ministro per le finanze, vengono assegnate ai comuni di Forza d'Agrò (Messina), Piegaro (Perugia) e Urbino (Pesaro) le quote governative di concorso per l'anno 1917 e 1° semestre 1918, per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione di entrata dipendente dalle riduzioni dei canoni concessi ai rispettivi appaltatori daziari, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, numero 1599, e 4 febbraio 1917, n. 186.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 408.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2674.

Erezione in ente morale della « Fondazione Maggiore Medaglia d'oro Luigi Coralli » a favore del 21° e 22° reggimento fanteria.

N. 2674. R. decreto 17 novembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione Maggiore Medaglia d'oro Luigi Coralli », destinata a favore del 21° e del 22° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 409.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 2669.

Autorizzazione alla Regia scuola professionale di Massa Superiore ad accettare una donazione per premi scolastici.

N. 2669. R. decreto 31 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia scuola professionale di Massa Superiore viene autorizzata ad accettare, dal cav. Emilio Turco, una donazione perchè sia istituita la Fondazione « Rosa Gina Turco-Guerrini » per premi scolastici, ed è approvato il regolamento della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1928.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Kuopio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Kuopio alla dipendenza del Regio consolato in Helsingfors.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Grandi.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1928.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Duisburg.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Duisburg alla dipendenza del Regio consolato generale a Dusseldorf è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Grandi.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1928.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Eureka.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Eureka alla dipendenza del Regio consolato generale in San Francisco è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Grandi.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1928.

Costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di Venezia per l'anno 1928.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto l'art. 9 del regolamento per la Borsa delle merci di Venezia approvato con lettera Ministeriale del 18 marzo 1926, n. 4562;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Venezia, relativo alla costituzione della Deputazione della locale Borsa delle merci;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa delle merci di Venezia per l'anno 1928 è costituita come segue:

Membri effettivi:

Cav. uff. Giulio Ravà,
Cav. Giacomo Bernasconi,
di nomina ministeriale;
Cav. Tommaso Giavi,
Cav. Riccardo Sarfatti,
Giovanni Scarpa,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

Cav. Achille Carbone,
Cav. Emilio Bosisio,
designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1928.

Costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di Milano per l'anno 1928.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, nonchè gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regolamento generale della Borsa delle merci di Milano, approvato con decreto Ministeriale in data 4 febbraio 1927;

Vedute le proposte dell'Istituto d'emissione e del Consiglio provinciale dell'economia di Milano, in ordine alla costituzione, per l'anno 1928, della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1928 la Deputazione della Borsa merci di Milano è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Menozzi prof. Angelo, delegato governativo;
2. Barbieri cav. Carlo,
3. Baccani cav. dott. Milziade,

rappresentanti dell'Istituto d'emissione anche quale esercente la Stanza di compensazione;

4. Besozzi comm. Cesare,
5. Caprotti Carlo,
6. Robbiani comm. ing. Amilcare,
7. Sacchi gr. uff. Carlo,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

1. Cavazzi Emanuele,
2. Giannetti comm. Antonio,
3. Mischio cav. dott. Eugenio,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1928.
Costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di Genova per l'anno 1928.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, nonchè gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, approvato col R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vedute le proposte dell'Istituto d'emissione e del Consiglio provinciale dell'economia di Genova, in ordine alla costituzione per l'anno 1928 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1928, la Deputazione della Borsa merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo;
2. Moro Tommaso,
3. Solari dott. Ferdinando,

rappresentanti dell'Istituto d'emissione anche quale esercente la Stanza di compensazione;

4. Bruna cav. uff. Giovanni,
5. Piccaluga cav. Carlo,
6. Parodi Lorenzo,
7. Preve cav. uff. Cesare,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

1. Pedemonte Lorenzo,
2. Sanguinetti Angelo,
3. Lavagnino Federico,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1928.
Contributo di vigilanza degli istituti e delle imprese di assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto l'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito nella misura di L. 0.75 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita e nella misura di L. 0.50 per mille sui premi e contributi incassati per gli altri rami di assicurazione, il contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni, dalle imprese di capitalizzazione e di risparmio e dai mediatori autorizzati a collocare all'estero rischi di assicurazione.

Art. 2.

Le misure del contributo di vigilanza stabilite nell'articolo precedente si applicano per l'anno 1928 sui premi o contributi di assicurazione incassati nell'anno 1927.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Kasal è di origine italiana e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Kasal Felice, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Abraham, nato a Magré il 17 maggio 1879, è restituito nella forma italiana di « Casali » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.
Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;
b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Conzi è di origine italiana e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere forma italiana;
Considerata altresì la domanda dell'interessato;

Decreta:

Il cognome del signor Conzi Martino, figlio del fu Giuseppe e della Enrica Concin, nato a Cortaccia il 16 ottobre 1897, è restituito nella forma italiana di « Conci », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.
Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;
b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Stenech è di origine toponomastica italiana e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Avelino, figlio del fu Gaetano e della Maria Tonetta, nato a Meano di Trento il 1° maggio 1883, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.
Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;
b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 6 novembre 1926 presentata dalla signora Canepel Maria per la riduzione del suo cognome in quello di « Canepele »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Canepel Maria, figlia di Osvaldo e di Enrica Canepel, nata a Isera il 5 agosto 1902, è ridotto nella forma italiana di « Canepele » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 agosto 1926 presentata dal sig. Giuseppe Feigenbaum per la riduzione del suo cognome in quello di « Fagi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Feigenbaum, figlio di Michele e di Olga Poswiansky, nato a Gradisca il 10 maggio 1896, è ridotto nella forma italiana di « Fagi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Gradisca, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 19 settembre 1927 - Anno V

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dal sig. Gubert Luigi, per la riduzione del suo cognome in quello di « Guberti »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Gubert Luigi, figlio del fu Simone e di Giulia Biatel, nato a Fiera di Primiero il 4 dicembre 1864, è ridotto nella forma italiana di « Guberti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1926 presentata dal sig. Hermann Felice per la riduzione del suo cognome in quello di « Armoni »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Hermann Felice, figlio del fu Giovanni e di Gaggia Giovanna, nato a Viarago il 12 dicembre 1889, è ridotto nella forma italiana di « Armoni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Viarago, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 26 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 8 novembre 1926 presentata dalla signora Pross Alveria per la riduzione del suo cognome in quello di « Prossi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Pross Alveria, figlia del fu Giovanni e della fu Oliva Tovazzi, nata a Volano il 30 giugno 1887, è ridotto nella forma italiana di « Prossi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Volano, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Perini nata Cosciancich fu Arturo, nata a Trieste il 20 luglio 1898 e residente a Trieste, piazza Foraggi, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Anna Perini nata Cosciancich è ridotto in « Cosciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Cociancich fu Andrea, nato a Capodistria il 26 marzo 1894 e residente a Trieste, Chiadino 680, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coscianni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Cociancich è ridotto in « Coscianni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Cociancich nata Trojer fu Eugenio, nata il 26 settembre 1887, moglie;
2. Renato di Carlo, nato il 17 giugno 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Slatich vedova Cociancich fu Domenico, nata a Maresego il 29 maggio 1873 e residente a Trieste, via Sanità n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coscianni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Slatich vedova Cociancich è ridotto in « Coscianni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aquilino fu Andrea, nato il 4 luglio 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Arnaldo Cosciancich di Lodovico, nato a Trieste il 25 giugno 1877 e residente a Trieste, Barcola 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Arnaldo Cosciancich è ridotto in « Cosciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Cosciancich nata Viezzoli di Giorgio, nata il 7 febbraio 1882, moglie;
2. Alberto di Arnaldo, nato il 2 giugno 1907, figlio;
3. Cesare di Arnaldo, nato il 22 dicembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Leonarda Curellich fu Iginio, nata a Risano il 4 novembre 1895 e residente a Trieste, via Torre Bianca n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Leonarda Curellich è ridotto in « Corelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mariano Dubretich fu Michele, nato a Trieste il 25 marzo 1871 e residente a Trieste, salita Monticello, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dubretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mariano Dubretich è ridotto in « Dubretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Enrica Dubretich nata Pigatti fu Tommaso, nata il 26 agosto 1869, moglie;
2. Giuseppina di Mariano, nata il 31 maggio 1903, figlia;
3. Mario di Mariano, nato il 7 febbraio 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Nives Vascotto nata Dubretich di Mariano, nata a Trieste il 9 febbraio 1897 e residente a Trieste, salita Monticello, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Dubretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quando all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Nives Vascotto nata Dubretich è ridotto in « Dubretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Ministeriale 5 gennaio 1928 per la costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno corrente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1928, a pag. 212, in luogo di Rinaldi Gaetano (deputato supplente per la Borsa valori di Milano) deve leggersi « Riboldi Gaetano » come risulta dal testo originale.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 1° febbraio 1928, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 2 febbraio 1928, n. 400, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1928, n. 14, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera n. 7044 del 3 febbraio 1928, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno ha presentato in data 21 gennaio 1928 alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle Provincie di nuova istituzione.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 3 febbraio 1928, ha inviato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 53, recante modificazione nella ripartizione delle spese per l'esercizio delle linee sovvenzionate.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.23	Belgrado	33.25
Svizzera	363.32	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.043	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.62	Norvegia	5.02
Spagna	323.02	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.635	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.508	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.667	Danimarca	5.05
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	74.70
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.375	Rendita 3 % lordo	43.325
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	84.375
New York	18.893	Littorio 5 %	84.075
Dollaro Canadese	18.875	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.60
Oro	364.54		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 1335 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bolzano — Intestazione del certificato provvisorio: Guba Francesco Ferdinando — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 21043 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bolzano — Intestazione del certificato provvisorio: Guba Francesco Ferdinando — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 37 — Numero del certificato provvisorio: 67313 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 27 maggio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Giamminuti Giovanni fu Alfonso, dom. a Roma, via Cola di Rienzo n. 8 — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 39 — Numero del certificato provvisorio: 1900 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 —

Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Ducceschi Gemma fu Geremia, moglie di Lavezzo Ugo, dom. a Roma, via Gaeta n. 25 — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 43 — Numero del certificato provvisorio: 1132 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 4 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Monza — Intestazione del certificato provvisorio: Alberti Battista fu Giuseppe, per conto della figlia minore Marianna, residente a Milano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 2370 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Ravenna — Intestazione del certificato provvisorio: Contarini Ettore fu Michele, dom. a Bagnacavallo, via Ramenghi n. 52 — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 47 — Numero del certificato provvisorio: 199 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 23 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Genova — Intestazione del certificato provvisorio: Stagno Stefano fu Giovanni Battista, residente a Genova (S. Martino d'Albaro), via Bettini n. 11 — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 19082 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 13 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Genova — Intestazione del certificato provvisorio: Pellegrini Emma di Giorgio, abitante in Genova, piazza Cernaia n. 13, interno 5 — Capitale: L. 700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 2264 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 7 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Chieti — Intestazione del certificato provvisorio: Ghierrini Elvira di Annibale, dom. in Archi (Chieti) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 28 — Numero del certificato provvisorio: 43069 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 22 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Motto Antonio fu Giuseppe, dom. a Roma, via Salaria n. 121, quale esercente la p. p. del figlio minore Giuseppe (denunziante) ed intestato a Motto Giuseppe — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 54135 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 2 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: De Angelis Cesare fu Giuseppe, dom. a Roma, via Appia Nuova n. 88, interno 8 — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 746 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 4 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Monsignore Gaetano Giusino fu Napoleone, dom. a Roma, via Nomentana, 68 — Capitale: L. 2000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Annullamento di certificati. **Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico lelle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50%	14960	Franco Nicolò di Francesco, dom. a Niscemi (Caltanissetta), vincolata . . . . L.	17.50

Roma, 31 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 8 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
17 giugno 1926	Società Italiana Hatu, a Bologna.	Cappuccio in gomma per bottiglie da lattanti (modello).	5912
17 luglio »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di sciarpe di seta ricamate (disegno).	5913
23 agosto »	Gastaldi Giuseppina, a Roma.	Ottomana (modello).	5914
23 » »	Gastaldi Giuseppina, a Roma.	Ottomana (modello).	5915
30 settembre »	Petrik Alexander, a Budapest.	Cartolina (modello).	5916
25 gennaio 1927	Società del Linoleum, a Milano	Disegno di fabbrica di Linoleum (disegno).	5917
9 marzo »	Società « Vitasan », a Merano (Bolzano).	Apparecchio per pulire e lucidare i pavimenti in assicelle di legno (modello).	5918
16 febbraio »	Vanini Arnaldo, a Milano.	Gancio per penne stilografiche, matite e simili (modello).	5919
16 » »	Société Michelin & Cie., a Clermont-Ferrand (Francia).	Suola di copertone per pneumatici di ruote di veicoli (modello).	5920
16 » »	Société Michelin & Cie., a Clermont-Ferrand (Francia).	Suola di copertone per pneumatici di ruote di veicoli (modello).	5921
23 marzo »	Zerbini Carlo, a Torino.	Utensile perfezionato per lo smontaggio delle valvole dei motori a scoppio (modello).	5922
4 aprile »	Société Anonyme « Devambez Graveur », a Parigi.	Giuoco denominato: Il giro d'Italia (disegno).	5923
4 » »	Société Anonyme « Devambez Graveur », a Parigi.	Giuoco denominato: Giro di Francia (disegno).	5924
15 » »	Phoenix Hosiery Company a Milwauckee, Wisconsin (S. U.A.).	Calza comprendente nella zona soprastante al calcagno una coppia di striscie lunghe e rettilinee dirette in alto ed inclinate una verso l'altra e verso la cucitura posteriore e formanti un triangolo vuoto (disegno).	5925
26 » »	Ditta « Vitasan », a Merano (Bolzano).	Apparecchio per usare la cera da pavimento (modello).	5926
22 » »	Società in Accomandita Semplice Guglielmo del Re & C., a Milano.	Disegno di fabbrica di ricami per scialli (disegno).	5927
22 » »	Società in Accomandita Semplice Guglielmo del Re & C., a Milano.	Disegno di fabbrica di ricami per scialli (disegno).	5928
22 » »	Società in Accomandita Semplice Guglielmo del Re & C., a Milano.	Disegno di fabbrica di ricami per scialli (disegno).	5929
22 » »	Società in Accomandita Semplice Guglielmo del Re & C., a Milano.	Disegno di fabbrica di ricami per scialli (disegno).	5930
19 » »	Genova Federico, a Milano.	Apparecchio per vedute stereoscopiche (modello).	5931
15 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda - Milano.	Anello portafiori per tombe e monumenti funerari (modello).	5932
14 » »	Ditta N. J. Chini, a Milano.	Cravatta (modello).	5933
4 » »	Manifattura Sebina Ravasio U. & C. a Sarnico (Bergamo).	Salvietta con disegno centrale a fiorami e bordo analogo sui quattro lati (modello).	5934

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
30 aprile 1927	Manifattura Filati Gastone Zunino, a S. Stefano Belbo (Cuneo).	Cofanetto per filati (modello).	5935
30 » »	Manifattura Filati Gastone Zunino, a S. Stefano Belbo (Cuneo).	Farfalla a sezioni per avvolgere filati (modello).	5936
5 maggio »	Ditta Mario Riella & C., a Torino.	Porta-bagaglio per automobili (modello).	5937
12 » »	Giovannitti Vincenzo e Anselme Secondo, a Torino.	Tomaia in un sol pezzo (modello).	5938
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5939
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5940
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5941
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5942
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5943
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5944
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5945
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5946
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5947
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5948
2 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Nuovo modello di rubinetto (modello).	5949
3 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5950

Roma, li 9 gennaio 1928 - VI. *Il Direttore:* A. Jannoni.

Rossi Enrico, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.